

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove, questo giorno quattro del mese di maggio in Prato, nel mio studio notarile alla Via F. Ferrucci n.203/C, avanti a me dottor FRANCESCO DE LUCA, Notaio in Prato iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono personalmente comparsi i signori:

- **SPINELLI PAOLO**, nato a Firenze (FI) il giorno 15 dicembre 1950 e residente in Prato, Via Matteotti n.45, cittadino italiano, codice fiscale SPN PLA 50T15 D612B, il quale interviene al presente atto sia in proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, dell'"**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO**", con sede in Prato, Via Tacca n.29, codice fiscale 92025170488, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 20 aprile 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **BIANCALANI PAOLO**, nato a Prato (PO) il giorno 7 ottobre 1958 e residente in Prato, Via Galluppi n.18, cittadino italiano, codice fiscale BNC PLA 58R07 G999K, il quale interviene al presente atto sia in nome proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, dell'"**ORDINE DEI DOTTORI**

**COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Tacca n.29, codice fiscale 92075580487, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 9 febbraio 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **SCRIMA LUIGI**, nato a Foggia (FG) il giorno 28 luglio 1959 e residente in Prato, Via Rinaldesca n.19, cittadino italiano, codice fiscale SCR LGU 59L28 D6430, il quale interviene al presente atto sia in nome proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, dell'"**ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO**", con sede in Prato, Viale Vittorio Veneto n.80, codice fiscale 920541904807, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 22 aprile 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **MANCINI MASSIMO ROBERTO**, nato a Prato (PO) il giorno 6 maggio 1956, residente in Prato, Via della Liberazione n.57, cittadino italiano, codice fiscale MNC MSM 56E06 G999Q, il quale interviene al presente atto sia in nome proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, dell'"**ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PRATO**", con sede in Prato, Via G. Bovio n.4, codice fiscale 92027660486, a quanto appresso autorizzato in forza di

delibera del giorno 18 febbraio 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **CAPPELLI PAOLO MASSIMO**, nato a Prato (PO) il giorno 9 marzo 1940 e residente in Prato, Via G. Bruno n.51, cittadino italiano, codice fiscale CPP PMS 40C09 G999K, il quale interviene al presente atto sia in nome proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, dell'"**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO**", con sede in Prato, Piazza Falcone e Borsellino n.8, codice fiscale 84032320487, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 22 aprile 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **GESTRI MARIO RICCARDO**, nato a Prato (PO) il giorno 17 aprile 1938 e residente in Prato, Via Fra' Bartolomeo n.179, cittadino italiano, codice fiscale GST MRC 38D17 G999K, il quale interviene al presente atto sia in nome proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, del "**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO**", con sede in Prato, Viale Montegrappa n.177, codice fiscale 92027340485, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 22 aprile 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **FORNASINI ALFONSO**, nato a Camugnano (BO) il giorno 7 giugno

1944 e residente in Prato, Via Malaparte n.31, cittadino italiano, codice fiscale FRN LNS 44H07 B572Q, il quale interviene al presente atto sia in nome proprio che in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, del **"COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Giotto n.3, codice fiscale 92051690482, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 11 febbraio 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **GORI VITTORIO MASSIMO**, nato a Prato (PO) il giorno 6 marzo 1943 e residente in Prato, Via Santa Trinità n.13, cittadino italiano, codice fiscale GRO VTR 43C06 G999C, il quale interviene al presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente in carica, della **"ASSOCIAZIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in Prato, F. Ferrucci n.41, codice fiscale 92020250483, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera del giorno 30 gennaio 2009, a me Notaio esibita in originale;

- **MARTELLI MONICA**, nata a Firenze (FI) il giorno 14 aprile 1957 e residente in Carmignano, Via Sironi n.2/T, cittadina italiana, codice fiscale MRT MNC 57D54 D612S.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualità e

poteri io Notaio sono certo,

**convengono e stipulano quanto segue:**

NORME INERENTI LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Tra l'"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO",  
l'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI PRATO", l'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO",  
l'"ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PRATO",  
l'"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO", il "COLLEGIO DEI GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", il "COLLEGIO  
DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA  
PROVINCIA DI PRATO" e l'"ASSOCIAZIONE SINDACALE TITOLARI DI  
FARMACIA DELLA PROVINCIA DI PRATO", è costituita una società a  
responsabilità limitata denominata **"PALAZZO DELLE PROFESSIONI  
S.R.L."**.

La sede della società è fissata in Prato, Via Pugliesi n.26;  
la indicazione dell'indirizzo di cui sopra viene effettuata ai  
soli fini della iscrizione della società presso il competente  
Registro delle Imprese.

La società ha per oggetto l'attività di assistenza agli Ordini  
Professionali e alle loro Associazioni compreso l'attività di  
formazione fatta nell'interesse degli stessi nonché la

locazione di uffici, spazi, depositi e posti auto destinati all'attività dei medesimi soggetti.

La società può compiere, non in attività prevalente, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro:

- l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni promozionali e divulgative in genere;
- compiere operazioni commerciali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C.;
- partecipare a consorzi.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030

Il capitale sociale viene stabilito in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), e viene sottoscritto dai soggetti costituenti come segue:

\* "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

\* "ASSOCIAZIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI PRATO", per una quota di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Si dà atto che di detto capitale è stata versata una quota

pari al 25% (venticinque per cento), come risulta dalla ricevuta di versamento effettuato in data odierna presso CARIPRATO CASSA DI RISPARMIO DI PRATO SPA, Agenzia di Prato S. Marco, a me Notaio esibita in originale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.

NORME E NOMINE AI SENSI DEI NN. 7 E 8 DELL'ART. 2463 C.C.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per un triennio talchè le cariche verranno rinnovate dall'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale che vedrà la sua scadenza al 31 dicembre 2011, composto di otto (8) membri, nominati nelle persone dei signori:

\* MANCINI MASSIMO ROBERTO Presidente; BIANCALANI PAOLO, SPINELLI PAOLO, SCRIMA LUIGI, CAPPELLI PAOLO MASSIMO, GESTRI MARIO RICCARDO, FORNASINI ALFONSO e MARTELLI MONICA, Consiglieri.

I nominati amministratori, come sopra generalizzati, accettano la carica, dichiarano la non esistenza a loro carico di cause di decadenza od ineleggibilità ad amministratori di società e chiedono l'iscrizione della loro nomina presso il competente Registro delle Imprese.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del

Consiglio di Amministrazione.

NORME INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

**"STATUTO SOCIALE**

1. DENOMINAZIONE

La società si denomina: **"PALAZZO DELLE PROFESSIONI S.R.L."**.

2. SEDE

La società ha sede nel Comune di Prato e potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero sedi secondarie.

3. DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga od anticipato scioglimento.

4. OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di assistenza agli Ordini Professionali e alle loro Associazioni compreso l'attività di formazione fatta nell'interesse degli stessi nonché la locazione di uffici, spazi, depositi e posti auto destinati all'attività dei medesimi soggetti.

La società può compiere, non in attività prevalente, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro:

- l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni

promozionali e divulgative in genere;

- compiere operazioni commerciali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C.;
- partecipare a consorzi.

#### 5. DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello, a tal fine eletto, risultante dal libro dei soci.

#### 6. CAPITALE

Il capitale è di euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed è diviso in quote di partecipazione.

Possono essere conferiti in società, sia in sede di costituzione che di successivo aumento del capitale sociale, nei limiti di legge, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni

di opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimento avente ad oggetto prestazione d'opera o di servizi, la polizza o la fideiussione prestate dal socio ai sensi dell'art. 2464, sesto comma, codice civile, potranno essere sostituite da quest'ultimo con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in danaro.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice Civile.

#### 7. PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

#### 8. FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DA PARTE DEI SOCI

I soci possono effettuare finanziamenti alla società con diritto a restituzione della somma versata , anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla

normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

I finanziamenti fatti dai soci alla società saranno improduttivi di interessi, salvo diversa libera dell'Assemblea dei soci.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

I soci potranno, altresì, effettuare versamenti a favore della società senza obbligo di rimborso anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tali versamenti saranno, comunque, improduttivi di interessi.

#### 9. EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La società potrà emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2483 C.C.

L'emissione di tali titoli è di competenza dell'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

#### 10. PRELAZIONE E GRADIMENTO

In caso di trasferimento della partecipazione, ovvero di diritti reali su di essa, per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo indicando in particolare le generalità del potenziale cessionario, l'oggetto del trasferimento, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo dovrà entro 15 giorni comunicare l'offerta agli altri soci i quali avranno il termine di 20 giorni per esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo e le modalità indicati dall'offerente.

Qualora uno o più soci ritengano che il prezzo richiesto dal socio cedente sia eccessivo la determinazione del prezzo sarà effettuata da un esperto con le stesse modalità di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Se il diritto di prelazione è esercitato da parte di più di un socio, la partecipazione oggetto di trasferimento spetterà in proporzione alle quote possedute da ciascun socio.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è liberamente trasferibile.

Qualora il trasferimento della partecipazione avvenga tramite donazione ovvero il corrispettivo della partecipazione non sia fungibile, gli amministratori determinano il prezzo sulla base

delle disposizioni previste in caso di recesso.

Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

In ogni caso il trasferimento della quota, con qualunque modalità venga proposto dal cedente, è soggetto al gradimento espresso dall'Organo amministrativo per il nuovo socio.

#### 11. DIRITTO DI RECESSO

Le cause che legittimano il socio ad esercitare il diritto di recesso sono quelle elencate dall'articolo 2473 C.C. e, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, dall'articolo 2497 quater C.C.

Il socio ha inoltre diritto di recedere dalla società negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla

trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e l'indicazione della delibera, decisione o del fatto che legittima il recesso.

Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso ha diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione. L'ammontare di tale liquidazione verrà determinato a norma del disposto dell'articolo 2473, 3° comma C.C.

La liquidazione del controvalore della partecipazione deve avvenire nei tempi previsti dal quarto comma dell'articolo 2473 C.C.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

## 12.COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Oltre alle materie indicate all'art. 2479, comma 2, sono di competenza dell'assemblea:

a) la decisione di anticipato scioglimento della società e di sua revoca; la nomina, la revoca, la sostituzione dei liquidatori ed i loro poteri nonché la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

b) l'emissione di titoli di debito;

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;

d) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

### 13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal

libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata, anche a mano.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci (ove nominati) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

#### 14. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soggetti regolarmente iscritti nel libro soci che non siano in mora nell'esecuzione dei conferimenti.

#### 15. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non

potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

#### 16. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal Consigliere più anziano di età, o dal socio a ciò designato o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### 17. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo oppure sul compimento di operazioni suscettibili di modificare sostanzialmente l'oggetto sociale o di modificare in via rilevante i diritti dei soci, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale mentre per quanto riguarda le operazioni relative all'acquisto, alla vendita e alla concessione di ipoteche su beni immobili occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze.

Per l'assemblea di seconda convocazione valgono i quorum stabiliti per la prima convocazione.

## 18. AMMINISTRAZIONE

La società può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione oppure da un organo amministrativo pluripersonale di natura

non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, essi durano in carica per il tempo che determinerà l'assemblea, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero organo amministrativo. Qualora, tuttavia, l'organo amministrativo fosse composto da due membri, al venir meno dell'uno decade anche l'altro. Gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione

dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

#### 19. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento dello stesso è così regolato:

##### A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

##### B - Riunioni -

Il Consiglio di Amministrazione forma le sue deliberazioni di norma nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un amministratore in carica o dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche non convocate nelle forme suddette ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi in carica.

#### C - Decisioni -

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Qualora il consiglio lo ritenga opportuno, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto con le modalità che verranno da esso stabilite. In ogni caso la decisione viene adottata sulla base del consenso della maggioranza assoluta degli amministratori, semprechè dai documenti sottoscritti emergano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

#### D - Verbalizzazioni -

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### E - Delega dei poteri -

Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 C.C. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

#### 20. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni che la legge, il presente statuto o l'atto di nomina riservano alla competenza dei soci.

#### 21. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

A seconda del metodo di amministrazione adottato la rappresentanza spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a tutti gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente. Nel caso in cui venga a costituirsi il Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta altresì, entro i limiti della delega, agli amministratori delegati, se nominati.

L'atto di nomina potrà prevedere limitazioni ai poteri degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli

affari o per categorie di affari.

## 22. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori per l'opera da essi svolta a favore della società può essere attribuito dall'assemblea dei soci un compenso fisso e/o variabile, in tal caso da calcolarsi percentualmente sull'utile di bilancio.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A favore di ciascuno degli amministratori potrà essere accantonato un fondo indennità per la cessazione dalla carica, che sarà corrisposto agli aventi diritto alla fine del loro mandato.

A valere su tale fondo potranno essere corrisposti agli amministratori, durante la vigenza della loro carica, acconti su tale indennità.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

## 23. COLLEGIO SINDACALE

Verificatisi i presupposti di legge, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì

il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### 24. CONTROLLO CONTABILE

L'assemblea della società può prevedere, all'atto della nomina, che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale o in alternativa da un revisore unico o da una società di revisione.

#### 25. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### 26. UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale

sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

#### 27. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con decisione dell'assemblea.

#### 28. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale così formato, a maggioranza, sceglie tra i suoi membri il presidente. In caso di mancato accordo tra

gli arbitri il Presidente del Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, con lodo impugnabile.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti, salvo la facoltà di impugnazione di cui al precedente punto.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

#### 29. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia."

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico della società.

Le spese globali per la costituzione della società vengono presuntivamente ed approssimativamente calcolate in Euro

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, da persona di mia fiducia, e per quanto notasi

scritto di mia mano, su pagine ventiquattro e parte della successiva di sette fogli. Del medesimo ho dato lettura ai comparenti i quali, previa espressa conferma ed approvazione, lo sottoscrivono e lo firmano a margine con me Notaio a forma di legge, alle ore sedici.

FIRMATO: PAOLO SPINELLI, PAOLO BIANCALANI, LUIGI SCRIMA,  
MASSIMO ROBERTO MANCINI, PAOLO MASSIMO CAPPELLI, MARIO  
RICCARDO GESTRI, ALFONSO FORNASINI, VITTORIO MASSIMO GORI,  
MONICA MARTELLI, NOTAIO FRANCESCO DE LUCA, SIGILLO.